

§ 89. - D.M. 11 dicembre 1997. Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti dis inquinanti in mare (G.U. 13 gennaio 1998 n. 9).

ALLEGATO
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI
PRODOTTI DISINQUINANTI IN MARE.

A) La domanda di «autorizzazione all'uso» dei prodotti dis inquinanti in mare, deve essere corredata di tutti i documenti e le certificazioni richieste e va inviata al Ministero dell'ambiente, Ispettorato Centrale per la difesa del mare, via dell'Arte, 16 - 00144 Roma, in triplice copia per il successivo inoltro ai fini dell'istruttoria, da parte dello stesso Ispettorato, ai seguenti istituti:

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.);

Istituto superiore di sanità (I.S.S.).

L'autorizzazione all'uso dei prodotti dis inquinanti sarà rilasciata all'Ispettorato centrale per la difesa del mare entro centottanta giorni dalla data della richiesta del proponente.

B) Le domande devono essere corredate delle seguenti informazioni:

- composizione quantitativa e qualitativa del dis inquinante;

- analisi chimico-fisica secondo la specifica tecnica del Ministero della marina mercantile (maggio 1977);

- test di tossicità indicato dalla specifica tecnica di cui sopra ed eventualmente altro test tossicologico rispondente alle più recenti acquisizioni in materia;

- indicazioni sulla degradabilità (biodegradazione e degradazione per effetti fisici e chimici);

- test di efficacia del prodotto dis inquinante;

- tipo di attività espletata dal prodotto, specificando il meccanismo di azione del dis inquinante nei confronti del contaminante a livello:

- fisico;

- chimico;

- biologico;

- scheda di sicurezza del prodotto.

C) Ogni tipo di documento fornito in copia deve essere certificato conforme all'originale.

D) Saranno considerate valide solo le certificazioni de-

rivate da istituti o enti legalmente riconosciuti, sulla base del decreto ministeriale 16 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1983, n. 183), così come successivamente modificato, istitutivo dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

Le certificazioni relative a prove di laboratorio effettuate all'estero saranno ritenute valide solo se provenienti da istituti, a ciò abilitati, dei Paesi dell'Unione europea. Negli altri casi le prove stesse dovranno essere ripetute presso i laboratori di cui sopra.

E) Le certificazioni e tutta la documentazione di supporto in lingua straniera dovranno pervenire in originale o in copia conforme con traduzione ufficiale in italiano.

F) I pareri tecnici verranno rilasciati esclusivamente all'Ispettorato centrale per la difesa del mare dall'Istituto superiore di sanità e dall'I.C.R.A.M., sulla base della documentazione e delle certificazioni predette. I medesimi istituti non effettueranno analisi sui campioni.

G) È fatto carico alla società, che assume la responsabilità della corretta confezione del prodotto ai fini della sicurezza dell'ambiente e delle persone che lo manipolano, di procedere:

- alla descrizione delle modalità d'uso e delle precauzioni da adottare durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione del prodotto;

- all'indicazione dei rimedi da attuare in caso di sversamento accidentale del prodotto dis inquinante; in particolare devono essere indicate chiaramente le regole di primo intervento e soccorso per quei casi di contatto e contaminazione accidentali degli addetti ai lavori;

- a fornire precise indicazioni sulle modalità di smaltimento e/o eventuale recupero del sistema che viene a formarsi ad opera dell'interazione tra il prodotto dis inquinante, l'ambiente marino e l'inquinante.

Tutte le informazioni devono essere riportate in modo indelebile e chiaramente visibile sull'etichetta del prodotto e del relativo imballaggio.

H) Tutte le notizie, le certificazioni e i documenti utili alla «autorizzazione all'uso» dei prodotti dis inquinanti sono a carico, anche finanziario, delle società proponenti.